

VERBALE DI INTESA

Il giorno 2/11/2009, presso la Sede centrale dell'Inail di P.le Pastore n. 6 - Roma - la Delegazione trattante di parte pubblica e le Organizzazioni sindacali a livello nazionale si sono incontrate per ridefinire i criteri per l'attribuzione, in reggenza, degli incarichi di coordinamento di Coordinatore territoriale e di settore centrale dei vari rami professionali nelle more della definizione delle procedure di selezione.

Le parti, preso atto dell'accentuarsi del fenomeno del turn over e della conseguente necessità di garantire comunque la migliore funzionalità organizzativa delle strutture professionali interessate attraverso una diversa e più efficace modalità per sopperire tempestivamente alle vacanze sia a livello centrale che territoriale, concordano sui nuovi contenuti e sulle modalità di attribuzione degli incarichi in questione come riportati nell'allegato documento di lavoro che forma parte integrante del presente verbale.

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CGIL

Roberto M...

CISL

Edgardo...

UIL

Augusto Delle Ciavarella

FIALP/Cisal

M. S...

RdB

Be...

CIDA/ASDAPI

ANMI

[Signature]

LA DELEGAZIONE

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Roma,

DOCUMENTO DI LAVORO

Oggetto: - Attribuzione in reggenza, nelle more della definizione delle procedure di selezione, degli incarichi di Coordinatore territoriale e di settore centrale dei vari rami professionali.

Si è rilevata l'esigenza che venga rivisitato l'art. F, punto 8, della delibera consiliare n. 34/2008 ed i connessi criteri per l'attribuzione degli incarichi in oggetto di cui al verbale d'intesa del 9 giugno 2008.

Ciò, in considerazione delle notevoli criticità operative determinate dalle reggenze di incarichi di coordinamento affidate professionisti già coordinatori, che rischiano di compromettere la funzionalità delle strutture professionali interessate anche in considerazione del protrarsi della tempistica per l'espletamento delle procedure di selezione e del numero delle vacanze ad oggi verificatesi.

In particolare, si evidenzia che la citata norma e le modalità fissate nel suddetto verbale d'intesa del 9 giugno 2008 hanno comportato notevoli sforzi da parte dei professionisti già coordinatori, che si sono trovati e si trovano a coordinare strutture professionali particolarmente complesse e spesso anche logisticamente distanti.

Inoltre, per quanto riguarda le strutture professionali centrali, il concentrarsi in una sola persona del coordinamento di più settori non consente il dovuto approfondimento delle questioni, il più delle volte complesse e particolarmente delicate, che spesso richiedono una valutazione collegiale ed un confronto tra i professionisti esperti dei diversi settori.

Risulta, inoltre, di tutta evidenza che il professionista già titolare di un incarico di coordinamento, in caso di affidamento in reggenza di un altro incarico, non potrà in ogni caso esplicitare gli stessi in maniera esaustiva nelle due strutture professionali interessate, in quanto molto spesso non può assicurare una presenza assidua e costante e, pertanto, rispondere alle quotidiane esigenze di coordinamento che vengono rappresentate sia dai colleghi, che dalla dirigenza.

Si riportano, di seguito, le situazioni di incarichi vacanti o affidati in reggenza a professionisti già coordinatori, riguardanti sia l'Avvocatura, che le altre Consulenze professionali:

- **l'Avvocatura** ha 9 incarichi vacanti (3 relativi a settori centrali e 6 a coordinamenti territoriali), di cui 8 affidati in reggenza ad altrettanti coordinatori;
- **la Consulenza Statistico Attuariale** ha 5 incarichi vacanti, di cui solo 1 affidato in reggenza;
- **la Consulenza Tecnica per l'Edilizia** ha 3 incarichi vacanti (1 relativo a settore centrale e 2 a coordinamenti territoriali), di cui 2 affidati in reggenza;
- **la Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione** ha 2 incarichi vacanti a livello territoriale, di cui solo 1 affidato in reggenza;
- **la Consulenza per l'Innovazione Tecnologica** ha 3 incarichi vacanti, affidati in reggenza.

In considerazione di quanto sopra esposto, si prospetta la seguente soluzione di modifica dell'art. F, punto 8, della delibera consiliare n. 34/2008 e dei connessi criteri, che previo accordo con le OO.SS., realizzerebbe una migliore funzionalità organizzativa delle strutture professionali interessate.

Si evidenzia che i principi cardine su cui si fondano le modifiche in parola risiedono nel:

- sollevare i coordinatori dall'onere di dover ulteriormente gestire in reggenza altra struttura/settore, tenuto conto delle rilevanti inefficienze riscontrate nelle situazioni attualmente in essere e citate in premessa
- offrire ai suddetti coordinatori l'opportunità di mantenere, tra i due incarichi attualmente ricoperti - di cui uno in regime di *prorogatio* e l'altro a titolo di reggenza - la titolarità di quello più congruente rispetto alle proprie esigenze di vita e di lavoro
- consentire, per le medesime ragioni, ai coordinatori in *prorogatio* di optare per l'attribuzione dell'incarico resosi vacante presso la struttura di provenienza
- privilegiare, nell'individuazione del professionista (non già titolare di incarico di coordinamento) a cui conferire l'incarico di reggenza, la maggiore anzianità nell'attività professionale

Un equilibrato connubio di detti principi potrebbe effettivamente evitare grosse problematiche in termini di eventuale contenzioso e garantire una valida soluzione per le esigenze organizzative delle strutture.

L'attribuzione di un incarico di coordinamento temporaneo sulla base di un criterio obiettivo, quale quello della maggiore anzianità nell'attività professionale, come più volte ribadito dalla recente giurisprudenza intervenuta in materia (cfr. Corte di Appello di Torino, sez. lav. n. 177/2008; Corte di Appello di Genova, sez. lav., n. 652/2008; Tribunale di Genova, sez. lav. 1042/2007) non appare criterio manifestamente illogico rispetto alle esigenze obiettive da

soddisfare e si colloca come criterio "principe" cui attingere per far fronte a bisogni di copertura temporanea di incarichi senza, pertanto, poter costituire motivo di illegittimo privilegio.

L'anzianità nell'attività professionale si pone, invero, come elemento basilare sul quale lo stesso legislatore si fonda per presumere che un determinato soggetto "produrrà" in termini qualitativamente migliori perché ha affinato le sue doti attraverso la specifica esperienza lavorativa e come tale si pone sullo stesso piano di altri titoli utili a comprovare la conseguita migliore capacità lavorativa (come ad esempio, l'effettivo svolgimento dell'incarico di coordinamento); in tal senso, TAR Lazio, sez. III, n. 3607/2000.

Detto elemento dell'anzianità può, peraltro, legittimamente soccombere solo nelle ipotesi in cui a seguito di acquisizione di disponibilità, un coordinatore formalmente incaricato, previa rinuncia al suo ruolo ricoperto presso la struttura professionale cui è preposto, accetti di ottenere in reggenza l'incarico resosi vacante presso la struttura di provenienza.

In tal caso, infatti, l'acquisita specifica esperienza professionale di coordinamento del tutto ragionevolmente può prevalere sulla maggiore anzianità del professionista maturata ed acquisita nella struttura interessata.

Resta inteso che il professionista coordinatore che opti per l'incarico di reggenza presso altra struttura non avrà alcun diritto al trattamento previsto per i trasferimenti d'ufficio né, tanto meno, ad alcun rimborso spese.


Le fasi procedurali per l'affidamento in reggenza di incarichi vacanti di coordinamento territoriale e di settori centrali, espletate a cura dell'Ufficio Risorse Umane della DCRU, si dovrebbero articolare come segue:

FASE avente carattere transitorio

- acquisizione dell'opzione tra i due incarichi attualmente ricoperti, esercitabile dai coordinatori formalmente incaricati di reggenze
- conferimento, da parte del Direttore Generale, dell'incarico scelto al professionista optante, previa rinuncia ad uno degli incarichi ricoperti. In caso di scelta dell'incarico ricoperto in reggenza questo verrà novato a titolo di incarico principale.

FASE a regime


- rilevazione degli incarichi di coordinamento vacanti
- acquisizione di disponibilità a ricoprire in reggenza un incarico vacante da parte di:
 - coordinatori in *prorogatio*, provenienti dalla Struttura ove l'incarico è



attualmente vacante

- professionisti non titolari di incarico, in possesso di una anzianità di qualifica professionale minima di 6 anni
- predisposizione di un elenco dei predetti coordinatori in *prorogatio* e dei professionisti non titolari di incarico di coordinamento, con l'indicazione, per questi ultimi, dell'anzianità di qualifica professionale, dell'anzianità di servizio e dell'età anagrafica
- individuazione del professionista a cui conferire l'incarico, con le seguenti priorità:
 - coordinatore in *prorogatio*, sempreché la struttura professionale a cui lo stesso è preposto abbia in forza altri professionisti ai quali affidare in reggenza l'incarico che si renderebbe vacante
 - professionista non titolare di incarico di coordinamento, in forza alla struttura ove l'incarico è vacante. Nell'individuazione di detto professionista, in caso di più interessati, prevale in ordine sequenziale:
 - la maggiore anzianità di qualifica professionale
 - a parità di anzianità nella qualifica professionale, la maggiore anzianità di servizio complessivo
 - in caso di ulteriore parità, la maggiore età anagrafica.
 - professionista non titolare di incarico di coordinamento, proveniente da altra struttura, individuato con le modalità di cui al precedente alinea
- conferimento dell'incarico di reggenza in parola, da parte del Direttore Generale.

Il trattamento economico dei coordinatori reggenti è equiparato a quello dei coordinatori effettivi.



The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately seven distinct marks, including a large signature on the left, a smaller one in the center, and several initials on the right side.